

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti » (788) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 174, 175, 176  
DE CAROLIS (DC), relatore alla Commissione 174  
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 175  
PETRELLA (PCI) . . . . . 175

« Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario » (808) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 176, 178, 182 e passim  
AGRIMI (DC) . . . . . 179, 186

COCO (DC), relatore alla Commissione Pag. 176, 182  
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 184, 185  
PETRELLA (PCI) . . . . . 180, 182, 185

« Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze » (812) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 187  
COCO (DC), relatore alla Commissione . . 187  
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 187  
PETRELLA (PCI) . . . . . 187  
RIZZO (DC) . . . . . 187

La seduta ha inizio alle ore 12,05.

R I Z Z O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti** » (788) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)  
(*Discussione e approvazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente in una precedente seduta. Nel corso della discussione, all'unanimità, la Commissione ha deciso di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Poichè mi è stato comunicato l'accoglimento di tale richiesta da parte del Presidente del Senato, procediamo alla discussione.

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Richiamandomi alla relazione che ho già avuto occasione di svolgere, come ha ricordato testè l'onorevole Presidente, in sede referente, dirò che l'articolo 83 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha istituito il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per detenuti adulti.

L'articolo 84 della stessa legge ha inoltre stabilito che al primo concorso di accesso

al ruolo di nuova istituzione fossero ammessi esclusivamente coloro che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgevano, alla data dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti. In base ai commi ottavo e nono del citato articolo 84, ai vincitori di tale concorso speciale viene riconosciuto utile, ai fini dell'inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale, il periodo di attività prestato continuativamente nella posizione di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena prima dell'assunzione in ruolo.

Quest'ultima disposizione, fondata peraltro su evidenti motivi di equità, ha creato però una discriminazione nei confronti di un piccolo gruppo di assistenti sociali che prestano la loro attività al servizio dell'amministrazione penitenziaria da tempo anteriore all'assunzione dei vincitori del concorso speciale di cui ho testè parlato.

Si tratta del primo nucleo di operatori che, assunti parecchi anni or sono dai consigli di patronato in base agli articoli 149 del codice penale e 8 e seguenti del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, con contratto di lavoro di diritto privato, furono — in forza del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1971, n. 275, che aveva riservato loro una certa aliquota di posti nel primo concorso destinato a coprire l'aumento delle piante organiche del ruolo del servizio sociale per i minorenni — inquadrati nel predetto ruolo a seguito di concorso bandito con decreto ministeriale 21 giugno 1971, pur continuando, come per il passato, a prestare la propria opera presso gli istituti penitenziari per adulti.

All'atto della nomina, però, ai vincitori di quel concorso non fu riconosciuto il periodo di attività prestato anteriormente alla nomina medesima; costoro pertanto — che, in base al decreto ministeriale 22 aprile 1976, sono transitati, a norma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel nuovo ruolo degli assistenti sociali per adulti — si troverebbero ora, ingiustamente, ad essere inquadrati in

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

tale ruolo in una posizione sfavorevole rispetto ai vincitori del concorso speciale espletato a norma dell'articolo 84 della legge n. 354, i quali hanno, in effetti, una minore anzianità di servizio alle dipendenze della amministrazione.

Questa sperequazione creerebbe naturalmente una situazione di disagio ed una lesione dei diritti degli interessati.

Ad evitare tale disparità di trattamento è stato predisposto pertanto il presente disegno di legge, il quale, in particolare, con l'articolo 1 stabilisce che i benefici di inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge n. 354 sono estesi a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, assunti nel ruolo del servizio sociale per minorenni a seguito del concorso di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971 e successivamente trasferiti nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti con decreto ministeriale 22 aprile 1976. Con l'articolo 2 si precisa che il predetto personale beneficia dell'inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale, in relazione al periodo di attività comunque retribuita e continuativamente svolta con mansioni di assistente sociale negli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato, anteriormente alla assunzione nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. Con lo stesso articolo si prevede anche la facoltà di riscatto degli anni di servizio prestati prima dell'assunzione in ruolo, e ciò, naturalmente, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.

Infine, con l'articolo 3 si determina l'onere finanziario annuo in lire 12 milioni e si provvede alla relativa copertura per l'anno 1977.

Detto questo, non mi rimane che invitare gli onorevoli colleghi ad accogliere il disegno di legge in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE**. Ringrazio il senatore De Carolis per la sua esauriente e chiara relazione.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

**PETRELLA**. Desidero esprimere il pieno consenso del Gruppo al quale appartengo al provvedimento in esame, che riguarda una categoria che merita tutta la stima ed il rispetto delle forze politiche e dei Gruppi parlamentari; ed il fatto di consentire ai fini del trattamento di quiescenza e di carriera il riscatto del servizio prestato, spesso disinteressatamente e con sacrificio, nell'amministrazione penitenziaria è, a mio parere, un beneficio che da tempo doveva essere concesso.

Mi sia consentito inoltre di approfittare della discussione di questo disegno di legge — che peraltro appare in parte superfluo, per quanto riguarda il passaggio dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti, in quanto, in base ai principi generali del nostro ordinamento, non sarebbe necessaria, trattandosi della stessa amministrazione, una normativa particolare per stabilire il perdurare della continuità di carriera: ciò che supera, comunque, non nuoce — per richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo affinché l'amministrazione si avvalga della normativa del nuovo ordinamento penitenziario, che consente all'amministrazione stessa di impiegare dei volontari in compiti propri di assistenza sociale nelle carceri, anche al fine di sopperire alle attuali deficienze di personale, in rapporto alla complessità del problema del reinserimento dei detenuti nella vita sociale.

Soltanto questo, in effetti, è il motivo di questo mio intervento che, altrimenti, non sarebbe andato al di là della semplice espressione di consenso al disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**DELL'ANDRO**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il rappresentante del Governo si richiama a quanto

2<sup>a</sup> COMMISSIONE15<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, a quanto dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, nonché alla relazione svolta dal senatore De Carolis, come al solito chiara, articolata e completa. Il disegno di legge, che invito la Commissione ad approvare senza modifiche, supera una evidente ed ingiusta sperequazione nel trattamento del personale carcerario: non credo pertanto sia il caso di soffermarmi ulteriormente sulla necessità della sua approvazione.

Per quanto riguarda il rilievo fatto dal senatore Petrella, desidero confermare che è intendimento del Ministero di attuare sempre più la norma, peraltro attualmente già applicata, che consente all'amministrazione di utilizzare volontari nell'assistenza sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I benefici di inquadramento previsti dall'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono estesi al personale della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena immesso nel ruolo degli assistenti sociali per minorenni a seguito di concorso e successivamente trasferito nel ruolo degli assistenti sociali per adulti con decreto ministeriale 22 aprile 1976.

**E approvato.**

#### Art. 2.

L'inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale a favore del personale di cui all'articolo 1 della presente legge è effettuato tenendo conto del periodo di attività comunque retribuita e continuativamente svolta dal personale medesimo, con mansioni di assistente sociale, negli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato anteriormente all'assunzione nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

Entro tre mesi dal nuovo inquadramento gli interessati hanno facoltà di richiedere il riscatto degli anni di servizio prestati ai sensi del precedente comma, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

**E approvato.**

#### Art. 3.

All'onere finanziario di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

**E approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

**« Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario » (808)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C O C O , relatore alla Commissione.** Il disegno di legge n. 808, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene una normativa ampia e differenziata, perchè modifica la composizione dei collegi giudicanti in Appello, in Cassazione e, sempre in Cassazione, a sezioni unite; modifica le funzioni del pub-

blico ministero nei processi di fronte alla Corte di cassazione; modifica inoltre la normativa sulla sottoscrizione delle sentenze e, infine, contiene disposizioni transitorie.

In sostanza, quindi, si tratta di tante piccole riforme concentrate in un unico disegno di legge.

Su tale provvedimento il Consiglio superiore della magistratura espresse un parere, in parte favorevole e in parte, non sfavorevole nel merito, ma che prospettava l'opportunità di inserire alcune riforme in quelle generali del tribunale per i minorenni, dell'ordinamento giudiziario e dei codici di procedura civile e penale.

Il Governo, nonostante tali osservazioni critiche, ha ritenuto invece opportuno presentare tutto il complesso del disegno di legge e la Camera dei deputati l'ha approvato.

Ritengo che sia opportuno, anche se brevemente, analizzare separatamente i singoli punti della riforma.

Mi soffermo, innanzitutto, sulla composizione del collegio giudicante in Corte d'appello, in Cassazione e in Cassazione a sezioni unite. Il numero dei componenti di questi collegi giudicanti viene ridotto in Corte d'appello da cinque a tre, in Corte di cassazione da sette a cinque e in Corte di cassazione a sezioni unite da quindici a nove. Nel merito ritengo che questa riforma sia opportuna, soprattutto per quanto riguarda la modifica del numero dei componenti del collegio in Corte d'appello, perchè non vi è alcun motivo logico di creare collegi con più di tre componenti. Da ciò si potrebbe dedurre che anche in Cassazione, pur se a sezioni unite, i collegi dovrebbero essere ridotti a tre componenti. Ed effettivamente, in base ad un'analisi rigorosa della composizione dei collegi, forse si sarebbe potuto arrivare al numero di tre anche in Corte di cassazione. Voi tutti però conoscete le vaste polemiche che accompagnarono le proposte di modifica dei sistemi di progressione dei magistrati. Allora si discusse molto se fosse più difficile il giudizio di primo grado o il giudizio in appello o in Cassazione, perchè si sosteneva che non si poteva modificare il siste-

ma di progressione dei magistrati, senza tener conto che vi sono dei magistrati che rivedono le sentenze di altri magistrati e che, quindi, chi ha funzione di controllo delle sentenze dovrebbe avere una migliore qualificazione professionale rispetto a quei giudici le cui sentenze sono controllate. Altri sostenevano invece che è più difficile ed impegnativo il giudizio di primo grado.

Ora, senza ritornare nel merito di questo problema, sul quale si potrebbe discutere all'infinito, si deve osservare che mentre, da una parte, il numero attuale — di cinque giudici in appello, sette in Cassazione e quindici in Cassazione a sezioni unite — appariva e appare a tutti effettivamente ridondante, dall'altra, permane ancora la convinzione che garantisca meglio un maggior numero di giudici nei collegi di ultima istanza.

Perciò si può valutare positivamente la gradualità della riforma. Tuttavia sorge un problema, che vorrei sottoporre all'attenzione del Governo. La distribuzione attuale dei magistrati è tale per cui, oggi, vi è maggiore deficienza negli uffici, diciamo così, di primo grado, cioè in pretura e in tribunale, anzichè in appello. Poichè questo provvedimento modifica il numero dei componenti il collegio in appello e non quello degli uffici di primo grado — pretura e tribunale, anche se il tribunale a volte è pure giudice di appello — l'attuale riforma importerà che in appello vi sarà una sempre maggiore disponibilità di magistrati rispetto agli uffici di primo grado.

Si ripropone, quindi, il problema (che io stesso molte volte ho prospettato in questa sede) che la modifica del sistema di progressione dei magistrati deve essere intesa come un passo verso l'abolizione della carriera nella magistratura, affinchè ogni magistrato venga impiegato laddove c'è maggior bisogno di lui e possa meglio svolgere per attitudine, cultura, studi la sua attività.

Questo per quanto riguarda la modifica del numero dei componenti i collegi giudicanti, sulla quale esprimo parere favorevole.

A me pare, inoltre, nonostante il parere contrario del Consiglio superiore della magi-

struttura, che sia stato bene modificare il numero dei componenti della sezione della Corte d'appello per i minori: una volta che ci si accinga a compiere queste modifiche quantitative, è bene renderle operanti anche nella sezione per i minori.

Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè l'intervento del pubblico ministero nel processo davanti alla Cassazione, il disegno di legge modifica l'assistenza di tale organo in camera di consiglio. L'articolo 380 del codice di procedura civile stabilisce, infatti, che la Corte, dopo la decisione della causa, delibera la sentenza in camera di consiglio con l'assistenza del pubblico ministero. Ora, questa assistenza del pubblico ministero è stata esclusa.

Ritengo che anche questa sia stata una decisione opportuna, sebbene il Consiglio superiore della magistratura abbia fatto una osservazione critica, che però non riguardava il merito bensì i tempi della riforma. Ma si può ritenere che, se fosse interpellato oggi, dopo che un ramo del Parlamento ha già approvato questa riforma, si mostrerebbe favorevole alla proposta.

Altrettanto opportuna è la riforma relativa alla sottoscrizione della sentenza. Allo stato attuale la sentenza deve essere sottoscritta da tutti i componenti il collegio; con questa riforma, invece, deve essere sottoscritta soltanto dall'estensore e dal presidente. E ciò mi sembra opportuno, con riferimento alla pratica abituale di tali sottoscrizioni: generalmente, infatti, avviene che l'estensore prima scrive la motivazione e poi la sottoscrive; il presidente, quando è diligente, legge la motivazione e poi la sottoscrive; gli altri giudici invece, generalmente, la sottoscrivono senza leggerla. È una pratica, questa, che molte volte allunga ulteriormente i già lunghissimi tempi della nostra giustizia. Ma, non è questa sola la ragione che consiglia la riforma.

Per logica giudiziaria, soltanto il presidente deve essere garante che la motivazione esplicita e traduca in iscritto i passaggi logici, in fatto e in diritto, attraverso i quali il collegio è pervenuto ad una determinata deliberazione.

Perciò, anche da questo punto di vista e non con riferimento solo ad una prassi che può sembrare anche deteriore, io sono del parere che questa riforma sia opportuna.

Opportune sono, a mio avviso, anche le disposizioni transitorie in base alle quali le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge e la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge, il dibattimento sia stato già dichiarato aperto, a meno che non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a tempo indeterminato.

Per tutti questi motivi invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, disegno di legge che — ripeto — non contrasta con la logica giuridica e viene incontro all'esigenza avvertita da tutti di sveltimento dell'attività giudiziaria.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Coco per la sua pregevole ed esauriente relazione. Peraltro, desidero richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo, tenuto conto del fatto che il senatore Coco nel corso della sua relazione si è richiamato al parere espresso, in ordine al disegno di legge in esame, dal Consiglio superiore della magistratura — parere al quale fece riferimento anche l'altro giorno, sia in Commissione che in Aula, lo stesso Ministro della giustizia —, sull'opportunità che il Governo stesso trasmetta al Parlamento i pareri di tale Consiglio, quando li ritenga così rilevanti per l'esame dei disegni di legge, da farne menzione nelle relazioni ai disegni di legge stessi.

E dico questo anche se ritengo corretto che il Ministero non alleggi agli atti tali pareri, trattandosi appunto di pareri dati all'Esecutivo e che riguardano esclusivamente quest'ultimo. Pertanto, delle due l'una: o — come io ritengo più corretto, trattandosi di un rapporto tra un organo di rilevanza costituzionale e l'Esecutivo — il parere del Consiglio superiore della magistratura non deve

essere conosciuto e discusso dal Parlamento se non nei limiti in cui è recepito dal Governo stesso o, se proprio vi si vuol fare riferimento, deve essere allegato agli atti, in modo che possa essere valutato da tutti.

Detto questo, dichiaro aperta la discussione generale.

A G R I M I . Desidero fare molto brevemente qualche osservazione sul disegno di legge in esame nella mia qualità di predecessore del senatore Coco, come relatore su questa materia che, come è stato ricordato, era inserita a suo tempo nel disegno di legge Reale, dal quale è stata stralciata e rinverdiata con la presentazione appunto del disegno di legge n. 808. In particolare, sono indotto a formulare delle osservazioni dal disposto dell'articolo 8, il quale opportunamente — come rilevava il senatore Coco — stabilisce che le disposizioni, di cui agli articoli 1, 2 e 3, entrano in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento: ove fosse necessario apportare alcune modifiche al testo in esame, non succedrebbe quindi nulla di grave.

Per quanto mi riguarda, non avrei nulla da dire in ordine alla riduzione del numero dei componenti il collegio, riduzione per la quale, però, bisognerebbe, a mio parere, stabilire un certo criterio, e cioè: o si accede al criterio prospettato dal senatore Coco, secondo il quale *tres faciunt collegium*, ed allora basterebbe dire, in linea generale, che, ove c'è un collegio giudicante, sono sufficienti tre votanti; o si segue il criterio al quale si è ispirato il disegno di legge del quale ci stiamo occupando, ma allora forse in un caso, quello cioè della Corte di cassazione a sezioni unite, la riduzione proposta risulta troppo drastica.

Insomma, dobbiamo pure dare conto di quello che facciamo: o erano pazzi completamente coloro che nell'ordinamento giudiziario precedente stabilirono, per quanto riguarda la composizione della Corte di cassazione a sezioni unite, il numero di 15 votanti, oppure siamo superficiali noi che da 15 li portiamo drasticamente a 9.

Pertanto, mentre condivido per la Corte di appello la riduzione del numero dei componenti a tre, riterrei più logico, per quanto concerne la Corte di cassazione a sezioni unite, il numero di 11 membri, anziché 9: e ciò proprio per mantenere una certa proporzione. In precedenza, infatti, erano sette più otto: direi quindi di portarli a cinque più sei. Questo anche in considerazione del fatto che una simile radicale riduzione di personale, se non è accompagnata dai criteri ai quali faceva riferimento il senatore Coco, si potrebbe tradurre in una ulteriore, per così dire, posizione di non utilizzazione in qualche caso, nel senso che, restringendo la composizione dei collegi, si avranno persone disoccupate o in sede di Corte di appello o, forse, in sede di Corte di cassazione.

Fermi quindi gli articoli 1 e 2, la mia proposta sarebbe quella di elevare ad 11 il numero dei componenti previsto all'articolo 3 per la composizione della Corte di cassazione a sezioni unite.

Un'altra innovazione è quella contenuta nell'articolo 4, in base al quale la Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio. Ora, è giusto, a mio avviso, che dopo la chiusura della discussione si deliberi la sentenza in camera di Consiglio nella stessa seduta, per così dire a caldo e non a distanza di una settimana, nel corso della quale possono succedere tante cose e sopravvenire anche per lo stesso giudice sollecitazioni e ripensamenti. È giusto che dopo il dibattimento il giudice, in piena indipendenza, deliberi, avendo ancora fresche nella mente le requisitorie del pubblico ministero e le arringhe degli avvocati; tutto ciò è certamente positivo. Ma se è positivo e giusto per la Corte di cassazione, dovrebbe essere positivo per tutti: in altri termini, perchè la Corte di cassazione deve decidere nella stessa seduta, mentre il tribunale può prendersi anche 15 giorni o due mesi di tempo per farlo?

Quindi, se si tratta di una norma generale, non deve essere prevista solo per la Corte di cassazione; se non si tratta di una norma generale, è inutile prevederla solo per la Corte di cassazione, costringendola ad

un giudizio rapido e superficiale su questioni magari delicatissime.

Si tratta insomma di una disposizione non molto chiara, sulla quale ho voluto richiamare l'attenzione della Commissione. Mi pare infatti — ripeto — una incongruità il fatto che la Corte di cassazione sia costretta a deliberare subito, mentre gli altri giudici possono decidere entro un certo tempo.

Un'altra innovazione che non mi spiego, e della quale vorrei chiedere conto all'onorevole rappresentante del Governo, è poi quella contenuta nell'articolo 5, con il quale è stata eliminata l'assistenza del pubblico ministero alla deliberazione delle sentenze civili nella camera di consiglio della Cassazione. Pur concordando con tale disposizione, non vedo peraltro la ragione per la quale si è ritenuto poi di aggiungere che il pubblico ministero « redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ». Perchè questo? Forse che prima non le redigeva? Questo non è già stabilito?

Pertanto, se nell'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si è sentita la necessità di dire che il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige le requisitorie scritte, vedo anche in questo caso, per quanto riguarda questa aggiunta non necessaria, una specie di improvvisazione del momento. A mio avviso, quindi, sarebbe sufficiente eliminare nell'articolo 76 del citato ordinamento giudiziario la parte in cui è detto che il pubblico ministero assiste alle udienze civili. Che poi questi debba redigere le requisitorie e svolgere tutti i lavori del suo ufficio è, evidentemente, cosa che va da sé e che è inutile aggiungere nell'articolo 76. La redazione della requisitoria infatti è prevista in altra norma e nella specifica norma dell'articolo 76, laddove è sufficiente togliere — lo ripeto ancora una volta — il riferimento all'assistenza del pubblico ministero alla deliberazione delle sentenze civili, se si desidera che non vi assista.

Una problematica piuttosto delicata è anche quella relativa all'articolo 6 — a cui è connesso l'articolo 7 — col quale si intende ovviare a un inconveniente che, però, è de-

terminato in gran parte da un lassismo piuttosto grave in atto e che non può essere considerato valida giustificazione per la riduzione delle sottoscrizioni delle sentenze; tanto più nel momento in cui si riduce il numero dei componenti dei collegi giudicanti. Anche qui bisogna essere coerenti: se si sostiene che non è necessario che tutti i giudici firmino, allora basta che la sentenza sia firmata dal presidente. È una questione che non è soltanto formale, ma che potrebbe coinvolgere delicati aspetti e forse anche sospetti, perchè la mancanza di una firma può significare non adesione. Una norma del genere potrebbe consentire l'illazione che la mancata firma sia determinata da dissenso. Non vedo il motivo per cui non debba bastare la firma del presidente. O firmano tutti o firma solo il presidente.

Concludo facendo ancora rilevare che, se si ritenesse opportuno introdurre alcune modifiche, il provvedimento potrebbe ugualmente entrare in vigore alla data stabilita.

**P E T R E L L A .** Ho ascoltato con molto interesse la relazione, che condivido in pieno, del senatore Coco, e le osservazioni del senatore Agrimi. Con il provvedimento in esame ci si muove nella linea della politica dei piccoli passi, perchè in realtà esso investe una piccola parte del settore dell'ordinamento giudiziario, ma si tratta di una riforma che rappresenta senza dubbio un progresso nella ristrutturazione delle nostre sedi giudiziarie e dell'assetto generale della giustizia.

Chi ha avuto l'accortezza di osservare le statistiche giudiziarie, ha potuto constatare, confrontando il numero delle decisioni dei tribunali con quello delle corti d'appello, che i collegi limitati a tre magistrati sono assai più efficienti che non quelli di cinque magistrati. Ciò è determinato in gran parte da un motivo che non può essere apprezzato, cioè dal fatto che il consigliere di corte di appello deve fare sentenze più elaborate per costituirsi un titolo valido per la progressione di carriera: è un vizio del nostro sistema. La mèta che ci dobbiamo prefiggere è l'abolizione della carriera in magistratura.

L'esperienza, dicevo, insegna che la riduzione del numero dei magistrati dei collegi giudicanti giova alla funzionalità della giustizia. E siamo in un tempo in cui la funzionalità della giustizia ci interessa come bene in sè.

Ma quando si parla di riduzione del numero dei componenti dei collegi e, quindi, di aumento degli organi giudicanti, occorre anche pensare ai servizi tecnici collaterali. Oltre che modificare i collegi, occorre anche ristrutturare i servizi, se si vuole che le sezioni supplementari possano funzionare. Nel momento in cui votiamo questa piccola legge, si devono quindi anche predisporre gli opportuni riassetti amministrativi.

Pertanto il nostro parere sul disegno di legge è pienamente favorevole, dopo aver tuttavia segnalato i limiti della riforma medesima, che non affronta il nodo politico, che è quello del giudice unico di primo grado e del giudice onorario. E non affronta, tra le altre cose, il rapporto tra onorarietà e professionalità. E mi riferisco alla professionalità non soltanto del futuro giudice unico — che speriamo sia elettivo — e in rapporto con la realtà democratica del Paese (auspichiamo cioè la possibilità che alla introduzione del giudice unico possa seguire un rapporto partecipativo dei cittadini alla organizzazione della giustizia), ma anche a quella del giudice di carriera. Nel momento in cui si vara questa miniriforma e si auspica, tra le altre cose, la fine della carriera del giudice, quale fatto negativo per l'attività giurisprudenziale, vale la pena di prospettarsi il problema della professionalità del giudice e indicarlo come tema delle nostre future discussioni, accennando, per ora, soltanto al fatto che il rapporto tra professionalità e giustizia merita di essere inquadrato in un contesto più vasto, che riguarda il tema della formazione culturale specifica del giudice: tema connesso a quello della composizione e delle funzioni delle sezioni degli organi giudiziari e della loro specializzazione. Alla possibilità quindi che esse siano utilizzate anche come luogo di perfezionamento specialistico del giudice e della sua progressiva formazione professionale, attraverso la rotazione negli specifici incarichi.

Mi rendo conto che tutti questi aspetti travalicano in un certo senso il tema al nostro esame, ma essi si prospettano anche rispetto al problema più vasto della riforma dell'ordinamento giudiziario, opera alla quale il Parlamento dovrebbe accingersi. Sono favorevole alla composizione proposta delle sezioni unite della Corte di cassazione e, anche volendo fare un paragone, come fanno il senatore Agrimi ed altri colleghi, con altre corti supreme, vediamo che alcune sono più ampie, altre più ristrette. Faccio presente che negli Stati Uniti d'America la composizione praticamente è simile a quella proposta. Se mi si consente di fissare un po' l'attenzione sulle sezioni unite, vorrei dire che nella loro attuale composizione e nella pratica della giurisdizione hanno svolto un'azione di governo non molto buona: ad esempio, nella materia delle impugnazioni contro la misura di sicurezza della confisca, nel breve lasso di tre o quattro anni, hanno preso ben tre decisioni contrastanti. Talvolta, andando a vedere cosa c'è dietro una massima ed esaminando per esteso le sentenze, ci si trova dinanzi a sorprese. Alcune sentenze delle sezioni unite, infatti, sono pregevoli trattazioni, altre sono incomprensibili. A questo aspetto si riporta l'altro problema, che il senatore Agrimi ha sollevato, cioè quello della sottoscrizione della decisione, che talvolta diventa una vicenda tragica per i singoli uffici giudiziari, a causa dell'assenza dei giudici, che vanno in ferie, e della girandola dei consiglieri di cassazione itineranti. La questione della sottoscrizione, specialmente in Cassazione, ma anche nelle Corti d'appello, diventa pertanto un problema di notevole difficoltà e, quindi, la riduzione delle firme a quella del presidente e dell'estensore è una innovazione che mi trova estremamente favorevole. Quanto al richiamo sulla questione della dissidenza, faccio osservare che gli ordinamenti giuridici conoscono la *dissenting opinion*, la quale andrebbe considerata anche in altri istituti, sempre nel rispetto della coscienza e libertà dei giudici, che vanno salvaguardate. Pertanto, rimane chiaro che dietro la firma del presidente e dell'estensore, fissate dalla legge, può rima-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE15<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

nere la *dissenting opinion*, anche se è normale che a motivare la sentenza sia uno dei giudici che non abbia contrastato la decisione adottata. Ma già ora, tra la pleora delle firme, è nominato anche l'estensore, per il controllo della legittimità della sentenza stessa. Quindi l'innovazione delle due firme, già da tempo richiesta, non toglie le garanzie, anzi evita alcuni abusi — ai quali va d'uopo anche accennare — indotti molto spesso dall'irreperibilità del giudice che deve sottoscrivere, come quelli degli spazi destinati alle firme, riempiti con illegibili sgorbi o altri accorgimenti.

**P R E S I D E N T E.** Magari in una causa di falso!

**P E T R E L L A.** Il Presidente ha colto il punto con la sua solita acutezza. Sono, dunque, favorevole all'approvazione rapida del disegno di legge, e, pur tenendo nel dovuto conto le osservazioni fatte dal senatore Agrimi, preferirei che fosse affidata ad un successivo intervento terapeutico sull'ordinamento giudiziario una trattazione un po' più articolata delle questioni che hanno un peso e una rilevanza più direttamente politici.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**C O C O, relatore alla Commissione.** Vorrei far rilevare che, anche se le riforme in esame avranno esecuzione al 1° gennaio 1978, non abbiamo molto tempo a disposizione: infatti, come è stato giustamente osservato dal senatore Petrella, l'attuazione delle modifiche nella composizione dei collegi in appello e in Cassazione richiede un certo periodo di preparazione amministrativa.

Quindi, da questo punto di vista, insisterei per una rapida approvazione.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Agrimi, devo dire che effettivamente se, prima, la sezione semplice della Cassazione aveva sette componenti e le sezioni unite

15, ora, se la sezione semplice ne ha 5, le sezioni unite, facendo una proporzione, dovrebbero averne 10,7, cioè 11, per mantenere la precedente armonia. Nel merito debbo confessare che, se mi chiedessero se è preferibile un collegio di 9 o un collegio di 11 magistrati, non saprei cosa rispondere.

Non ho esperienza diretta della Cassazione; ma per quello che ho sentito dire, 15 magistrati sono troppi per impadronirsi effettivamente di una causa e quindi, perchè ognuno possa dare un contributo effettivo ed efficace, è senz'altro opportuna una netta riduzione. Perciò, tra il numero di 11 e quello di 9, sarei dell'opinione di restare al numero di 9, perchè meno ridondante e non perchè in assoluto 9 possano giudicare meglio di 11 o viceversa.

Un'altra osservazione critica del senatore Agrimi riguarda l'articolo 4 perchè stabilisce che la Cassazione deliberi, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio, ma non inserisce lo stesso principio per le decisioni degli altri giudici. Faccio presente, a questo proposito, che l'articolo 276 del codice di procedura civile non indica l'udienza di deliberazione, ma si limita a prescrivere: « La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio ». Pertanto, a mio avviso, la proposta del senatore Agrimi sull'articolo 4 dovrebbe valere come raccomandazione per il Governo, affinché con altra iniziativa legislativa estenda il principio che la decisione deve essere presa immediatamente dopo la discussione della causa nei processi civili, come attualmente avviene nei processi penali, anche agli altri gradi di giurisdizione e quindi al primo grado e all'appello. Mi pare infatti che inserire una norma esplicita in tal senso nel contesto della disposizione in esame sposti un po' troppo il tenore della disposizione stessa.

Pertanto, pur essendo dal punto di vista logico perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte a questo proposito dal senatore Agrimi, poichè stiamo procedendo attraverso miniriforme, per così dire, riterrei più opportuno raccomandare al Governo di procedere ad una riforma (che evidentemente anche in questo caso è una miniriforma) più generale in questo senso, per quanto riguarda l'immediatezza della deliberazione.

A questo punto, mi permetterei di aggiungere una mia opinione personale, che sottopongo alla meditazione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole rappresentante del Governo. Noi dovremmo valutare anche la opportunità di una motivazione contestuale al dispositivo della sentenza; infatti se il giudice, nel momento in cui emette il dispositivo, ha già — nella sua mente, se è giudice monocratico, o nella discussione, se è giudice collegiale — esaminato i passaggi logici in fatto o in diritto attraverso i quali perviene a quel dispositivo, per un principio di civiltà, più che di convenienza, deve esporre con chiarezza, con precisione e con concisione i passaggi attraverso i quali è pervenuto al dispositivo. Non è giusto, infatti, a mio parere, che il giudice dica: io ti assolvo o ti condanno, nel processo penale, ovvero ti do ragione o torto, nel processo civile, per le motivazioni che fra quindici giorni, o anche più tardi, stenderò per iscritto.

Ma questa è solo una parentesi, che mi sono permesso di aprire approfittando del fatto di avere la parola.

Un'altra osservazione molto intelligente, come del resto tutte le altre, del collega Agrimi si riferisce agli articoli 6 e 7, con i quali praticamente, secondo l'onorevole collega, si verrebbe incontro ad una pratica di lassismo. Ora, come ho detto prima, posso dire che questa non è, comunque, la sola ragione delle modifiche proposte dal Governo con tali articoli, dovendosi avere riguardo anche ad obiettive ragioni tecniche. Infatti l'inconveniente della ricerca dei giudici che debbono sottoscrivere la sentenza si verifica principalmente in Cassazione, dove questi molte volte sono presenti solo nei giorni in cui si delibera; debbo aggiungere però — e non per fare una difesa corporativa dei giudici — che negli altri giorni non stanno certamente senza fare niente, in quanto o studiano i processi, o redigono quelle complicatissime motivazioni a tutti note. Molte volte inoltre un giudice di una sezione va in un'altra, per cui diviene oltremodo difficile rintracciarlo. Ma alla base della riforma dell'articolo 6 — come ho già detto — vi è una diversa logica: l'estensore

deve sottoscrivere — non può non sottoscrivere — perchè, essendo il materiale estensore, ne deve assumere in prima persona la responsabilità; il presidente deve aggiungere la sua firma per un controllo, affinché la motivazione riproduca quello che è stato l'effettivo ragionamento del collegio. Così dovrebbe essere: purtroppo invece la motivazione viene ancora considerata come un compito ben fatto, quale doveva essere quando serviva come titolo per la progressione in carriera. Ma quando — come ci auguriamo — la motivazione tradurrà soltanto i passaggi del ragionamento del collegio, il presidente dovrà soltanto rileggerla per certificare che appunto quello è stato il ragionamento del collegio.

Quindi, pur apprezzando moltissimo — e dico questo non per una attestazione formale, della quale fra l'altro, tenuto conto dei rapporti che intercorrono tra noi, non ci sarebbe bisogno — le osservazioni fatte dal senatore Agrimi, lo invito a rinunciare a tradurle in formali emendamenti che, in parte, dovremmo accettare e che perciò ci allontanerebbero quindi dalla possibilità di una effettiva applicazione della legge alla data del 1° gennaio 1978.

Passo ora a fare alcune brevissime considerazioni di carattere generale, riferendomi particolarmente a quanto affermato dal senatore Petrella e cioè che, a suo avviso, il provvedimento in esame non affronterebbe il rapporto fra professionalità e partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. Desidero osservare anzitutto che tale problematica era estranea al merito del disegno di legge. L'articolo 2 però, e secondo me opportunamente, prevede che la sezione della Corte d'appello giudichi con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione: infatti probabilmente il sistema migliore di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia è proprio quello che pone in alcune sezioni specializzate, accanto ai giudici togati, altri non togati.

Per quanto si riferisce poi alla funzione della Cassazione, desidero ricordare che

essa, per l'articolo 65 del nostro ordinamento giudiziario, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Ora, su questo articolo 65 sono sorte molte polemiche, ma non c'è dubbio che la Cassazione dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi soltanto quando vi siano effettivi contrasti di interpretazione. In tal caso è necessario un arresto da parte del supremo organo giurisdizionale per stabilire quale fra tante difformi interpretazioni sia la più esatta. Ora, invece, la Cassazione è diventata quasi un abituale terzo grado di giurisdizione e perciò svolge una mole di lavoro che certamente non è rapportata a quella che dovrebbe essere la sua funzione. Credo anzi che in nessun altro paese la Corte suprema regolatrice svolga quantitativamente la stessa mole di lavoro che svolge la nostra Cassazione.

La diminuzione del numero dei votanti, quindi, è anche rapportata a questa nuova e sbagliata, secondo me, funzione che praticamente oggi svolge la Corte di cassazione. Ma se vogliamo evitare quegli inconvenienti gravissimi, che anche il collega Petrella ha oggi richiamato, e cioè che le sezioni unite su uno stesso problema interpretativo si pronuncino — almeno come risulta dalle massime — in maniera difforme, dovremmo rivedere e riportare alla sua funzione essenziale il processo in Cassazione e dovremmo limitare il ricorso in Cassazione soltanto ai casi in cui si deduce una difformità di interpretazione da parte dei giudici ordinari. Ma in tal modo si rischia di andare troppo oltre.

Prendo atto, pertanto, di tutto quello che è stato detto. Ritengo fondate, nel merito, alcune delle osservazioni che ha fatto il collega Agrimi, ma, tutto sommato, tenuto conto che questa è una mini riforma e come tale deve essere accettata e votata, e tenuto conto dell'esigenza che si preparino le strutture, per quel che è possibile, affinché dal 1° gennaio 1978 possa essere applicato questo provvedimento, invito nuovamente il collega Agrimi a non presentare emendamenti

e a votare il disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo ringraziare la Commissione per le acute e profonde osservazioni fatte sia dall'onorevole relatore e sia da coloro che sono intervenuti nella discussione.

Dico subito che, data l'ora tarda, non è possibile dare una risposta neppure approssimativa alle acutissime osservazioni che sono state fatte.

Ringrazio il senatore Coco per la sua favorevole disposizione all'approvazione del disegno di legge. Certo, la distribuzione dei magistrati in Pretura e in Tribunale rispetto alla Corte d'appello è diversa perchè in Pretura e in Tribunale mancano giudici più che non ne manchino in Corte d'appello, ed è senz'altro auspicabile che si giunga all'abolizione della carriera in magistratura per utilizzare i magistrati ove occorrono.

Tutte le osservazioni fatte dal senatore Agrimi sono intelligenti, acute e meriterebbero un approfondimento, che purtroppo non possiamo fare ora. Comunque, alla prima osservazione da lui fatta, quella in ordine alla riduzione dei componenti il collegio delle sezioni unite, mi pare che abbiano già risposto il senatore Petrella ed il relatore: dovendo scegliere il numero di 11 o di 9 (trattandosi di una riduzione, ripeto, che è nella logica del provvedimento ed accolta da tutti), forse è opportuno che la scelta cada sul numero di 9; nè credo che debba soffermarmi ulteriormente sui motivi di tale scelta.

Per quanto concerne l'articolo 4, è chiaro che tutti concordano nel senso che si debba affermare il principio che la Corte deve decidere nella stessa seduta, dopo la discussione in camera di consiglio. Sarebbe bene — come è stato detto dall'onorevole relatore, se non erro — che si stabilisse lo stesso principio anche per gli altri gradi di giurisdizione: questo sarebbe auspicabile ed io sono disposto a rivedere il problema.

Per quanto attiene all'articolo 5, il senatore Agrimi giustamente si chiedeva il perchè sia stato aggiunto: « redige requisito-

rie». Indubbiamente potrebbe apparire superfluo (e se lo fosse, del resto, *quod abundat non vitiat*), ma forse la ragione potrebbe essere questa: se si cancellasse soltanto « e assiste alle deliberazioni e alle decisioni delle cause civili », potrebbe rimanere un dubbio sulla natura esecutiva delle attività del pubblico ministero. Se dicessimo soltanto: « Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali » si potrebbe interpretare che il pubblico ministero non possa fare altro.

PETRELLA. Quando non c'è l'udienza, nel procedimento puro in camera di consiglio, l'unica forma di partecipazione del pubblico ministero è quella della requisitoria.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Un accenno, tuttavia, potrebbe apparire non del tutto superfluo.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, desidero confermare quanto detto dall'onorevole relatore, e cioè che, accolta la logica della riduzione del numero dei sottoscrittenti, per le ragioni che sono state qui ampiamente indicate, rimarrebbe soltanto il problema se debba sottoscrivere soltanto il presidente, oppure il presidente ed il relatore. Fra le due ipotesi, personalmente preferirei la soluzione del presidente e dell'estensore, che venga così ad assumerne la responsabilità. D'altra parte (questo è stato fatto rilevare già dal senatore Petrella), poichè per legge gli altri giudici non devono mai sottoscrivere, è chiaro che la non sottoscrizione difficilmente potrebbe essere interpretata come non condivisione delle motivazioni del parere espresso.

Sono d'accordo sul fatto che questo è un provvedimento parziale, ma come è stato detto, peraltro, rappresenta un progresso nella ristrutturazione dei collegi giudicanti, e poichè si devono compiere altre attività per applicarlo — come è stato detto dai senatori Petrella e Coco — sarebbe bene approvarlo quanto più rapidamente possibile, per avere tempo, entro il 1° gennaio dell'anno prossimo, di provvedere alle ne-

cessarie modifiche dei servizi.

Sono d'accordo con il senatore Petrella che questo provvedimento non risolve il problema politico del giudice unico di primo grado, ma non era questa una finalità che il provvedimento si proponeva.

Desidero far presente che non ho neppure tentato di rispondere a tutte le osservazioni che sono state fatte, ma mi sono limitato ad accennare ad alcune questioni. D'altra parte la discussione è stata molto ampia ed anche gli interrogativi hanno avuto una risposta nel corso della stessa discussione.

Non mi resta, quindi, che ringraziare ancora una volta l'onorevole relatore per la compiuta, ampia, approfondita relazione, nonchè tutti gli oratori intervenuti.

Desidero solo aggiungere all'onorevole relatore che effettivamente questo della contestualità della motivazione con il dispositivo è un tema molto, molto complesso e andrebbe approfondito. Sarà, forse, il caso di discuterlo. La soluzione, però, attualmente non la vedo — o almeno non mi sono deciso in tal senso — ma questo è un tema importantissimo e bene ha fatto il senatore Coco a proporlo, perchè dovrebbe essere oggetto di esame in futuro.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Costituzione del collegio giudicante*). — La Corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi

2<sup>a</sup> COMMISSIONE15<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione ».

**È approvato.**

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti ».

A G R I M I. Avevo predisposto alcuni emendamenti agli articoli 3, 4, 6 e 7, ma mi dichiaro soddisfatto dell'interesse sollevato dalle mie precedenti osservazioni e dalle risposte fornitemi dal rappresentante del Governo e dal relatore. Rinuncio pertanto alla presentazione degli emendamenti, anche perchè sono consapevole dell'urgenza del provvedimento, al quale mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

**Art. 4.**

Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio ».

**È approvato.**

**Art. 5.**

L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). — Il

pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ».

**È approvato.**

**Art. 6.**

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento ».

**È approvato.**

**Art. 7.**

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche in materia penale.

**È approvato.**

**Art. 8.**

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

**È approvato.**

**Art. 9.**

Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento.

2ª COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

timento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**« Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze » (812) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

*(Discussione e approvazione)*

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore C O C O di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C O C O , relatore alla Commissione.** Il disegno di legge è dettato da ragioni di equità a compensazione dei sensibili disagi d'ordine personale, familiare ed economico cui andranno soggetti sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, richiamati d'autorità in servizio temporaneo per fronteggiare la particolare situazione creatasi negli istituti di prevenzione e di pena.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del provvedimento con il quale si prevede l'erogazione di uno speciale premio nella misura di 500.000 lire, da corrisondersi in due rate.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

**D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Mi richiamo alla relazione del senatore C o c o , che ringra-

zio, e raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità in servizio temporaneo ai sensi degli articoli 46, 49, 52 e 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nell'anno 1977 è corrisposto un premio di richiamo di lire cinquecentomila in due rate, di cui la prima di lire trecentomila pagabile al compimento del terzo mese di servizio e la seconda di lire duecentomila al termine di un anno di richiamo.

**È approvato.**

**Art. 2.**

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

**P E T R E L L A .** Siamo favorevoli al disegno di legge.

**R I Z Z O .** Anche il Gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 13,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. GIULIO GRAZIANI